



Comunicazione della Commissione federale delle case da gioco

Ai fabbricanti, agli installatori e ai gestori del gioco automatico Colorama, e a coloro che lo immettono sul mercato:

1. La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) intende qualificare il gioco automatico Colorama d'apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) e togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso.
2. In applicazione dell'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), la CFCG offre a tutte le persone interessate dalla decisione d'accertamento la possibilità, dopo preavviso telefonico, di consultare presso la CFCG, Eigerplatz 1, 3003 Berna, il progetto di decisione previsto con la pertinente motivazione e di formulare obiezioni in merito. Le persone che vogliono partecipare al procedimento in qualità di parte, sono invitate a comunicarlo alla CFCG presentando un parere. Chi non si avvale di questa possibilità entro il termine stabilito dalla CFCG è in linea di principio escluso dall'ulteriore procedimento. Il termine è di 30 giorni e inizia a decorrere il giorno seguente alla pubblicazione della presente comunicazione.
3. Le parti possono essere obbligate a designare un rappresentante, ma anche a pagare le spese processuali e le spese ripetibili (art. 30a cpv. 3 PA). Se più di 20 parti agiscono nella fattispecie con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, la CFCG può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti (art. 11a PA).

21 giugno 2016

Commissione federale delle case da gioco